Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 61

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 14 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1942

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 14 MARZO 1942-XX.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Società anonima nazionale « Cogne » in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Società editrice internazionale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1942-XX. — **Soc. an. Società ceramica italiana, in Laveno-Mombello:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni del prestito della Città di Trieste sorteggiate il 2 marzo 1942-XX. — **Banca d'Italia:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 febbraio 1942-XX, n. 137.
**Miglioramenti alle otto categorie di pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *C*, *D*, *E*, *F*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *C*, *D*, *E*, *F*, allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927-V, n. 362, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è elevato ad annue L. 1200.

Art. 3.

L'assegno supplementare di cura, di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, all'art. 12 del R. decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, ed all'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, è elevato ad annue L. 1400 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e ad annue L. 900 quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all'ottava.

Art. 4.

Agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, ed a quelli supplementare e di cura, di cui agli articoli 2 e 3, è apportata la riduzione di un quarto per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiati, giusta il 2° comma dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928.

Art. 5.

L'aumento integratore spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è elevato ad annue L. 400 per ciascuno dei figli nati o nascituri, minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A*, ed inoltre nubili, se femmine.

Art. 6.

L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 1879, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2323, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 1440, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella *C*, e ad annue L. 1260, se provvisti di pensione o assegno rinnovabile in base alla tabella *D*.

Art. 7.

L'assegno speciale di previdenza di cui al precedente articolo è concesso prescindendo dai limiti di età previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, quando trattisi di mutilati od invalidi di guerra che, provvisti di pensione od assegno rinnovabile di una delle categorie dalla seconda all'ottava, siano riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro, per infermità ascrivibili alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

L'assegno stesso è concesso temporaneamente nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, e per il periodo corrispondente.

Art. 8.

I limiti di reddito di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*), del suindicato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, sono soppressi, e l'assegno speciale di previ-

denza è concesso, per quanto riguarda le condizioni economiche dell'invalido, quando i mezzi di sussistenza, sia propri che familiari, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita, avendo equo riguardo alle circostanze di età e di salute dell'interessato, ed alle persone di famiglia viventi a suo carico.

L'assegno può essere congruamente ridotto, fino alla metà, nei casi di minor bisogno.

Art. 9.

Le pensioni di riversibilità ordinaria liquidabili, a norma dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923-I n. 1491, sulla base dei nuovi importi di pensione di cui alle tabelle *C* e *D* annesse alla presente legge, non potranno beneficiare dell'aumento del 10 % previsto dall'art. 1 (terzo comma) della legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 67.

E' fatto salvo, tuttavia, il diritto alla riversibilità ordinaria e sulla base delle tabelle *C* e *D* annesse al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, con l'anzidetto aumento del 10 %, qualora tale trattamento risulti più favorevole.

Art. 10.

I nuovi ed i maggiori benefici derivanti dalla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1942-XX.

Gli aumenti di pensione di cui alle tabelle *C* e *D*, e quelli apportati agli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura, e di integrazione per i figli degli invalidi di prima categoria, saranno applicati d'ufficio: ogni altro beneficio previsto dalla presente legge dovrà esser richiesto dagli interessati con domanda, in carta libera, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i maggiori o nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

**Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile.**

(*Art. 13, 1° comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491*).

PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti, e quella totale delle due mani, e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
6. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè od agli altri.
7. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
8. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).
9. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
10. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita totale di una mano e di due piedi.
12. La perdita totale di una mano e di un piede.
13. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
16. La perdita totale di ambo i piedi.
17. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
18. Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.
19. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca, tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione, con conseguente notevole deperimento organico.
20. L'anchilosi temporo-mascellare permanente completa.
21. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
22. L'ano preternaturale.
23. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, e la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
24. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
25. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al n. 18 della prima categoria.

8. Le affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria.

9. Le lesioni od affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.

10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 6 e 7 della prima categoria.

11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.

12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudicano inguaribili.

13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al n. 21 della prima categoria.

14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.

16. L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

17. La incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.

18. L'artrite cronica, che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.

20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

21. La perdita di una coscia sopra il terzo inferiore.

22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

TERZA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/25 e 1/12 della normale.

3. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.

4. La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

5. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.

6. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).

7. La perdita totale della mano destra o la perdita totale delle dita di essa.

8. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.

9. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.

10. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

11. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.

12. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.

13. La perdita di una coscia al terzo inferiore.

14. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

15. La perdita totale o quasi del pene.

16. La perdita di ambo i testicoli.

17. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/25 e 1/12 della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/12 e 1/4 della normale.

3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.

5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.

6. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita tra le due mani che non siano i pollici.

10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.

11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.

13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

14. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/12 e 1/4 della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica nell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva, tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.

4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.

5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.

6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

8. La perdita totale di ambo i pollici.

9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

11. La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sotto-astragalica.

14. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.

16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.

17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.

18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non possano essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti.

19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

SESTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta tra 1/4 e 2/3 della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.

4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.

6. La perdita totale di cinque dita fra le due mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei pollici.

12. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

14. La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce.

15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

SETTIMA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.

2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore senza disturbi funzionali del cervello.

4. La anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio-carpica).

6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.

7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8. La perdita totale dei due indici.

9. La perdita totale del pollice destro.

10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

11. La perdita totale di uno degli indici e di altre due dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.

14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le due mani, compresa quella di un pollice.

15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.

16. La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compresi i due alluci.

17. La perdita totale di sette o sei dita tra i due piedi compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

18. La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci.

19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

20. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.

21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.

22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cura.

23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

OTTAVA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo ed un quarto della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale e periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. Le cicatrici della faccia o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria od ai numeri 4 e 5 della terza.

5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).

6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.

7. La perdita totale di uno degli indici e di un altro dito della stessa mano escluso il pollice.

8. La perdita totale del pollice sinistro.

9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

10. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.

11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci.

12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita, fra i due piedi.

13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

14. L'accorciamento considerevole (non minore di quattro centimetri) di un arto inferiore.

15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, ed i postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

**Pensioni privilegiate di guerra dirette.** TABELLA C.

(*Art.* 15, 1° *comma, del R. decreto* 12 *luglio* 1923-I, *n.* 1491).

| GRADI | CATEGORIE DI PENSIONI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Maresciallo d'Italia e Generale d'armata . . . | 19,500 | 18.750 | 17.700 | 17.250 | 15,052 | 12,614 | 9.964 | 7.632 |
| Generale di Corpo d'armata . . . . . . . . | 18,750 | 18,000 | 17.250 | 16.800 | 13.626 | 11,344 | 9;063 | 6.780 |
| Generale di divisione e tenente generale . . | 18.000 | 16.500 | 15.325 | 14.269 | 11.994 | 9.985 | 7.975 | 5.965 |
| Generale di brigata e maggior generale . . . | 17,250 | 13.932 | 13.029 | 12,349 | 10,191 | 8.482 | 6.773 | 5.063 |
| Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,200 | 13,002 | 12.156 | 11,310 | 9.509 | 7.913 | 6,318 | 4.721 |
| Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . | 15.477 | 12,391 | 11.583 | 10.775 | 8.897 | 7.403 | 5.909 | 4.416 |
| Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . | 14.883 | 11.907 | 11.129 | 10.352 | 8.547 | 7.111 | 5,676 | 4.241 |
| Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,280 | 9,867 | 9.216 | 8.565 | 7.012 | 5.832 | 4.653 | 3.472 |
| Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.389 | 8.222 | 7.672 | 7.122 | 5,586 | 4.644 | 3.702 | 2.759 |
| Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . | 9,115 | 7,185 | 6.700 | 6.216 | 4.874 | 4.050 | 3,227 | 2.403 |
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . . . | 7,416 | 5.928 | 5.237 | 4.837 | 4.032 | 3.561 | 2.811 | 2.000 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. carabinieri, vice brigadiere dei RR. carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . | 6.474 | 5.148 | 4.737 | 4.337 | 3,304 | 2.721 | 2.139 | 1.612 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . | 5.928 | 4.406 | 4.050 | 3.693 | 2.677 | 2.208 | 1.738 | 1.269 |
| Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie . . . . . . . . | 5,304 | 4.032 | 3,696 | 3.360 | 2.346 | 1.932 | 1,518 | 1,104 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

**Pensioni di guerra dirette.** TABELLA D.

(*Art.* 15, 2° *comma, del R. decreto* 12 *luglio* 1923-I, *n.* 1491).

| GRADI | CATEGORIE DI PENSIONI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Maresciallo d'Italia e Generale d'armata . . . | 18.750 | 18,000 | 16.800 | 16.500 | 14.628 | 12.084 | 9.540 | 7.208 |
| Generale di Corpo d'armata . . . . . . . . | 18.000 | 17.250 | 16.500 | 15.525 | 13.308 | 11.089 | 8.872 | 6.653 |
| Generale di divisione e tenente generale . . | 17.250 | 15.863 | 14.871 | 13.880 | 11.676 | 9.730 | 7.784 | 5.838 |
| Generale di brigata e maggior generale . . . | 16.500 | 13.413 | 12.575 | 11.953 | 9.873 | 8.227 | 6.582 | 4.936 |
| Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.309 | 12.474 | 11.694 | 10.914 | 9.185 | 7.653 | 6.123 | 4.592 |
| Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . | 14.553 | 11.854 | 11.112 | 10.372 | 8.573 | 7.144 | 5.715 | 4.286 |
| Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.959 | 11.370 | 10.659 | 9.948 | 8.223 | 6.852 | 5.482 | 4.111 |
| Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . | 11.340 | 9.315 | 8.733 | 8.151 | 6.682 | 5.568 | 4.455 | 3.340 |
| Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.398 | 7.646 | 7.168 | 6.690 | 5.256 | 4.380 | 3.504 | 2.627 |
| Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . | 8.124 | 6.609 | 6.196 | 5.784 | 4.544 | 3.786 | 3.029 | 2.271 |
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . . . | 6.408 | 5.304 | 4.712 | 4.387 | 3.696 | 3.292 | 2.609 | 1.926 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. carabinieri, vice brigadiere dei RR. carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . | 5.382 | 4.524 | 4.212 | 3.887 | 2.968 | 2.452 | 1.937 | 1.478 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . | 4.836 | 3.758 | 3.483 | 3.207 | 2.332 | 1.932 | 1.531 | 1.131 |
| Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie . . . . . . . . | 4.212 | 3.360 | 3.108 | 2.856 | 2.001 | 1.656 | 1.311 | 966 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

TABELLA E.

### Assegni di superinvalidità

(*Art.* 17 - 1° *comma - del R. decreto* 12 *luglio* 1923-I, *n.* 1491).

*A*)

1. Alterazioni organiche e irreparabili d'ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori, o dei due inferiori, (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi), o a sordità bilaterale permanente completa.
2. Perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue L. 19.820.

*A-bis*)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa Tabella *A*.
2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue L. 17.000.

*B*)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
2. Alterazioni delle facoltà mentali permanenti e insanabili che arrechino profondi turbamenti alla vita organica e sociale, tanto da rendere indispensabile l'internamento in manicomi od Istituti assimilati.
3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
4. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue L. 14.160.

*C*)

1. Perdita delle due mani e di un piede insieme.
2. Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano.
3. Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue L. 11.320.

*D*)

1. Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue L. 9.920.

*E*)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia.
3. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia, e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue L. 8.500.

*F*)

1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio o della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.
3. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
4. Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia, e l'altro al terzo inferiore della gamba.
6. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
7. Perdita di ambo gli arti inferiori sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue L. 5.660.

*G*)

1. Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.
2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

Annue L. 2.620.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA F.

### Assegni per cumulo di infermità

(*Art.* 17 - 3° *comma - del R. decreto* 12 *luglio* 1923-I, *n.* 1491)

| | Assegno annuo Lire |
|---|---|
| Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A-bis* e *B* | 5.000 |
| Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A-bis*, e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E* | 4.400 |
| Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera *B*, e l'altra contemplata nelle lett. *C*, *D*, *E*. | 3.600 |
| Per due altre superinvalidità contemplate nella Tabella *E* | 3.000 |
| Per una seconda infermità della prima categoria della Tabella *A* | 2.000 |
| Per una seconda infermità della seconda categoria della Tabella *A* | 1.200 |
| Per una seconda infermità della terza categoria della Tabella *A* | 1.000 |
| Per una seconda infermità della quarta categoria della Tabella *A* | 800 |
| Per una seconda infermità della quinta categoria della Tabella *A* | 600 |
| Per una seconda infermità della sesta categoria della Tabella *A* | 500 |
| Per una seconda infermità della settima categoria della Tabella *A* | 400 |
| Per una seconda infermità dell'ottava categoria della Tabella *A* | 300 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 138.

**Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte dell'armatore Marcello Messina, di due navi mercantili.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte dell'armatore Marcello Messina, di due navi mercantili denominate « Giuseppe Messina » e « Amalia Messina » iscritte al Compartimento marittimo di Genova, la prima della stazza lorda di tonn. 862,60 e del valore di L. 900.000, la seconda della stazza lorda di tonn. 652,87 e del valore di L. 700.000, giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 5 gennaio 1942-XX, repertorio n. 6308, presso l'Intendenza di finanza di Genova, che si approva e si rende esecutorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Vito dei Normanni
addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *marzo* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 443, *foglio* 42. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 139.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Assisi (Perugia).**

N. 139. R. decreto 8 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Assisi (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1942-XX

---

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 140.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Bordoni » di Pavia ad accettare una donazione.**

N. 140. R. decreto 19 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Bordoni » di Pavia, viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato, del valore nominale di L. 10.000 fatta dal conte ing. Giacinto Motta affinchè, con il relativo reddito, sia istituito un secondo premio di studio intitolato al suo nome, a favore di un alunno della Sezione geometri dello stesso Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1942-XX

---

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX, n. 141.

**Modificazione dell'art. 2 dello statuto della Fondazione « Giuseppe Scassellati Sforzolini », con sede in Firenze.**

N. 141. R. decreto 12 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Fondazione « Giuseppe Scassellati Sforzolini », con sede in Firenze, per l'assegnazione di premi annuali agli autori delle migliori tesi di laurea o di specializzazione nell'agricoltura tropicale e subtropicale, o nella colonizzazione agraria dell'Africa italiana e delle Isole italiane dell'Egeo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1942-XX

---

REGIO DECRETO 29 dicembre 1941-XX.

**Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
Visto il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;
Visti gli atti d'istruttoria;
Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso lo schema stesso;
Che pertanto il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona, nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 14 ottobre 1941-XIX, n. 2242;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona, giusta l'unito esemplare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *gennaio* 1941-XX
*Registro n.* 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 253

**Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.**

| Numero d'ordine | Denominazione | Comuni interessati | Località | Bacino | Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'aqua sotterranea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acque sotterranee podere Palazzo | Benemerse | Frazione Carrettolo presso l'angolo nord-est, mappale n. 28 | Fiume Po | Territorio del comune di Benemerse. (Profondità m. 52,35; portata l/sec. 60). |
| 2 | Acque sotterranee podere Stralocchio | Stagno Lombardo | Contrada Stralocchio, mappale n. 453 | Idem | Territorio del comune di Stagno Lombardo. (Profondità m. 22,00; portata l/sec. 100). |
| 3 | Idem | Idem | Contrada Stralocchio, mappale n. 467 | Idem | Idem |
| 4 | Acque sotterranee podere Ca' Nova del Gallo | Pieve d'Olmi | Ca' Nova del Gallo, mappale n. 166 | Idem | Territorio del comune di Pieve d'Olmi. (Profondità m. 22,00; portata l/sec. 100). |
| 5 | Acque sotterranee podere Cantone | Stagno Lombardo | Cascina Cantone, mappale n. 42 | Idem | Territorio del comune di Stagno Lombardo. (Profondità m. 20,00; portata l/sec. 100). |
| 6 | Acque sotterranee Cascina Obizza Nuova | Ricengo | Cascina Obizza Nuova, presso Roggia Camisana, mappale n. 38 | Fiume Serio | Territorio del comune di Ricengo. (Profondità m. 8,00; portata variabile da litri sec. 500 a 600). |
| 7 | Acque sotterranee campo Pojana | Pandino | Campo Pojana presso Roggia Landrina, mappale n. 706 | Fiume Addda | Territorio del comune di Pandino. (Profondità m. 6,25; portata l/sec. 230). |
| 8 | Acque sotterranee Cascina Scorzetta | Spino d'Adda | Cascina Scorzetta, presso strada consorziale, mappale n. 50 | Idem | Territorio del comune di Spino d'Adda. (Profondità m. 6,25; portata l/sec. 200). |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
*Il Ministro per i lavori pubblici*: GORLA.

(842)

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Cervaro e Ruatella » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Cervaro e Ruatella », intestati nel catasto del comune di Foggia, della superficie complessiva di Ha. 65.87.70, imponibile lire 5599,55, di proprietà come dagli atti, di Diurno Angela, Maria, Antonia-Maria e Lucia, sorelle fu Antonio, e precisamente:

*a*) Ha. 15.85.20 di proprietà di Diurno Maria fu Antonio riportati in catasto di Foggia alla partita 1606, foglio di mappa 184, particella 21 sub *D*, 21 sub *h*, imponibile lire 347,42.

Il predetto fondo è costituito da due appezzamenti:

il primo confina: a nord, con terreni di Diurno Antonia-Maria; ad est, col tratturo Foggia-Lavello e terreno pascolativo in comune tra le sorelle Diurno; a sud, con proprietà Diurno Lucia; ad ovest, con strada parificata privata in comune a diversi proprietari limitrofi;

il secondo appezzamento confina: a nord, con proprietà Diurno Antonia-Maria; ad est, col tratturo Foggia-Ordona; a sud, con proprietà Arbore Elvira; ad ovest, con la strada parificata di cui innanzi:

*b*) Ha. 15.85.20 di proprietà di Diurno Antonia-Maria fu Antonio, riportati in catasto di Foggia alla partita 1605, foglio di mappa 184, particella 21 sub *C*, 21 sub *G*, imponibile lire 1347,42.

La predetta proprietà è costituita da due appezzamenti:

il primo appezzamento confina: a nord, con proprietà Diurno Lucia ad est, col tratturo Foggia-Ordona; a sud, con proprietà Diurno Maria; ad ovest, con strada parificata in comune di diversi proprietari della zona;

il secondo appezzamento confina: a nord, con terreni di Diurno Lucia; ad est, col tratturo succitato; a sud, con i beni di Diurno Maria; ad ovest, con stradetta parificata;

*c*) Ha. 15.85.20 di proprietà di Diurno Angela fu Antonio, riportati in catasto di Foggia alla partita 1603, foglio di mappa 183, particella 21 e foglio di mappa 184, particella 21 sub *a*, imponibile lire 1347,42.

La suddetta proprietà è costituita da due appezzamenti:

il primo appezzamento confina: a nord, con Russo Guglielmo; ad est, con Sanità Giuditta ed altri; a sud,

con Arbore Letizia; ad ovest, col tratturo Foggia-Ordona;

il secondo appezzamento confina: a nord, con Russo Guglielmo; ad est, col tratturo Foggia-Ordona; a sud, con proprietà Diurno Lucia; ad ovest, con proprietà Arbore Giovanni mediante strada privata parificata in comune a diversi proprietari della zona;

*d*) Ha. 15.85.20 di proprietà di Diurno Lucia fu Antonio riportati in catasto di Foggia alla partita 1064, foglio di mappa 184, particella 21 sub *b*, 21 sub *f*, imponibile L. 1347,42.

Il fondo sopradescritto è costituito da due appezzamenti:

il primo appezzamento confina: a nord, con proprietà Diurno Angela; ad est, col tratturo Foggia-Ordona; a sud, con proprietà Diurno Antonio-Maria; ad ovest, con strada privata;

il secondo appezzamento confina: a nord, con proprietà Diurno Maria e comproprietà sorelle Diurno; ad est, col tratturo Foggia-Ordona; a sud, con proprietà Diurno Antonia-Maria; ad ovesta, con strada privata parificata;

*e*) Ha. 2.46.90 di proprietà di Diurno Angela, Maria, Lucia, Antonia-Maria fu Antonio, riportati in catasto di Foggia alla partita 1607, foglio di mappa 184, particella 21 sub *e*, imponibile L. 209,86.

Detti fondi confinano: a nord ed ovest, con proprietà Diurno Maria; a sud, con proprietà Diurno Lucia, e ad est col tratturo Foggia-Ordona.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 8 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Cervaro e Ruatella » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti le somme di L. 39.500 (trentanovemilacinquecento) per i beni di pertinenza di Diurno Maria fu Antonio; di L. 39.500 (trentanovemilacinquecento) per i beni di pertinenza di Diurno Antonio-Maria fu Antonio; di L. 39.500 (trentanovemilacinquecento) per i beni di pertinenza di Diurno Lucia di Antonio; di L. 39.500 (trentanovemilacinquecento) per i beni di pertinenza di Diurno Angela fu Antonio; da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 23.*

(995)

---

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 8 marzo 1942-XX.

**Giudizio per decreto davanti ai Tribunali militari di guerra.**

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando in data 29 settembre 1941-XIX, n. 79, contenente disposizioni penali per la tutela di luoghi o cose di interesse militare;

Ordina:

Art. 1.

Nei procedimenti per il reato preveduto dall'art. 2 del bando 29 settembre 1941-XIX, n. 79, il pubblico Ministero, se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta la pena dell'arresto in misura non superiore a un anno o la pena dell'ammenda, può chiedere al presidente del Tribunale militare di guerra competente che pronunci la condanna per decreto senza procedere al dibattimento.

Si osservano per il relativo procedimento le disposizioni dei Codici penali militari.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 8 marzo 1942-XX

(996) MUSSOLINI

---

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 9 marzo 1942-XX.

**Norme integrative del bando 6 febbraio 1942-XX, n. 108, concernente l'assunzione di interpreti al seguito delle Forze armate operanti.**

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 18 della legge di guerra il cui testo è stato approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il bando 6 febbraio 1942-XX, concernente l'assunzione di interpreti al seguito delle Forze armate operanti e la loro militarizzazione;

Ordina:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del bando 6 febbraio 1942-XX, n. 108, l'assunzione di interpreti di lingue straniere al seguito delle Forze armate operanti può essere fatta anche dal Comando Supremo, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'assunzione degli interpreti può aver luogo in deroga alle norme concernenti il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e ancorchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del bando 6 febbraio 1942-XX, n. 108.

Con il provvedimento di assunzione il Comando Supremo determina la retribuzione e le altre condizioni dell'assunzione stessa.

Art. 3.

Il personale assunto a' sensi degli articoli precedenti è militarizzato; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'equiparazione ai gradi militari delle persone militarizzate a' sensi dell'articolo precedente è stabilita dal Comando Supremo; ma il grado militare di equiparazione non può superare quello di sottotenente.

Art. 5.

Le facoltà attribuite, ai sensi del presente bando, al Comando Supremo, possono essere da questo delegate ai capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Art. 6.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 9 marzo 1942-XX

(997) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1942-XX.

**Sottoposizione a sequestro della S. A. Industrie chimiche Boston, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Industrie chimiche Boston, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America Boston Blacking Company di East Cambridge;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Industrie chimiche Boston, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giorgio Peretti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(980)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.

**Sottoposizione a sequestro della S. A. I. Metro Goldwyn Mayer, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. I. Metro Goldwyn Mayer, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, numero 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. I. Metro Goldwyn Mayer, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Asvero Gravelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1942-XX.
**Sottoposizione a sequestro della S. A. Compagnia italiana Westinghouse freni e segnali, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Compagnia italiana Westinghouse freni e segnali, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Compagnia italiana Westinghouse freni e segnali, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. ing. Ernesto Ferrero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(1000)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1942-XX.
**Proroga della zona venatoria n. 1 di ripopolamento e cattura di Chieti.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Chieti contrassegnata col n. 1;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Chieti tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 1, della estensione di ettari 650 ed i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 maggio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(987)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1942-XX.
**Proroga della zona venatoria n. 2 di ripopolamento e cattura di Chieti.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Chieti contrassegnata col n. 2;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Chieti tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 2, della estensione di ettari 700 ed i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Chieti, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(988)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1942-XX.
**Revoca della cancellazione di Brandi Moise Gino dal ruolo dei revisori dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938-XVI, col quale Brandi Moise Gino fu Salvatore, residente a Trieste, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940-XVIII, col quale il detto Brandi fu cancellato dal relativo ruolo, perchè appartenente alla razza ebraica;

Vista la lettera 2 marzo 1942-XX del Ministero dell'interno - Direzione generale demografia e razza - con la quale si comunica che il Brandi Moise Gino fu Salvatore, con decreto Ministeriale 4 febbraio 1942-XX, n. 5949-31497, è stato dichiarato a tutti gli effetti di legge non appartenente alla razza ebraica;

Ritenuto che, pertanto, l'accertamento dell'appartenenza del Brandi alla razza ebraica è risultato erroneo;

**Decreta:**

**E' revocato il decreto Ministeriale 8 febbraio 1940 nella parte che disponeva la cancellazione di Brandi Moise** Gino fu Salvatore dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1942-XX

(1009) p. *Il Ministro*: Potzolu

---

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1941-XX.

**Autorizzazione alle Intendenze di finanza a concedere, durante l'anno 1942, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1940-XIX, n. 27149, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1941, col quale furono stabilite, in numero e specie, le operazioni di sorte che per ciascuna Provincia avrebbero dovuto aver luogo nell'anno solare 1941;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, in relazione alle effettive operazioni di sorte, autorizzate e svolte in ciascuna Provincia durante l'anno 1941, per numero e specie, le operazioni da autorizzarsi durante l'anno solare 1942;

**Determina:**

Le Intendenze di finanza qui sotto elencate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1942, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, di cui all'art. 40 del citato R. decreto-legge, nei limiti a fianco di ciascuna di essa indicati:

| INTENDENZE DI FINANZA | Numero di lotterie da autorizzare | Numero delle pesche o banchi di beneficenza | Numero delle tombole |
|---|---|---|---|
| Agrigento | — | 3 | — |
| Alessandria | 1 | 13 | 1 |
| Ancona | 2 | 11 | 6 |
| Aosta | 4 | 14 | — |
| Apuania | 2 | 12 | — |
| Arezzo | 3 | 12 | 8 |
| Ascoli Piceno | 1 | 18 | 15 |
| Asti | 3 | 18 | — |
| Avellino | — | 3 | — |
| Bari | 9 | 2 | — |
| Belluno | 4 | 12 | — |
| Benevento | 1 | 1 | — |
| Bergamo | 3 | 8 | — |
| Bologna | 3 | 25 | 5 |
| Bolzano | — | 6 | — |
| Brescia | 1 | 25 | 1 |
| Brindisi | — | 1 | — |
| Cagliari | 8 | 8 | — |
| Caltanissetta | 1 | — | — |
| Campobasso | 5 | 1 | — |
| Catania | 2 | 2 | 2 |
| Catanzaro | 5 | 2 | 1 |
| Chieti | — | 16 | 3 |
| Como | 5 | 41 | 1 |
| Cosenza | 1 | 8 | — |
| Cremona | 3 | 20 | — |
| Cuneo | 2 | 25 | — |
| Enna | 1 | 1 | — |
| Ferrara | 3 | 4 | 9 |
| Firenze | 13 | 15 | 10 |
| Fiume | 3 | 10 | — |
| Foggia | 1 | 1 | — |
| Forlì | 3 | 4 | 3 |
| Frosinone | 1 | 5 | 14 |
| Genova | 8 | 42 | 1 |
| Gorizia | 1 | 10 | 3 |
| Grosseto | 2 | 20 | 8 |
| Imperia | 1 | 6 | 1 |
| L'Aquila | 1 | 2 | 3 |
| La Spezia | 4 | 18 | — |
| Lecce | 1 | 2 | — |
| Littoria | 1 | 2 | 11 |
| Livorno | 6 | 10 | 10 |
| Lucca | 11 | 10 | 5 |
| Macerata | 6 | 4 | 11 |
| Mantova | 1 | 5 | 2 |
| Matera | — | 1 | — |
| Messina | 3 | 2 | — |
| Milano | 22 | 50 | 1 |
| Modena | 9 | 16 | 1 |
| Napoli | 8 | 10 | — |
| Novara | 3 | 22 | — |
| Nuoro | 1 | 1 | — |
| Padova | 1 | 25 | 5 |
| Palermo | — | 1 | — |
| Parma | 14 | 38 | 1 |
| Pavia | 5 | 38 | 1 |
| Perugia | 2 | 16 | 7 |
| Pesaro | 1 | 5 | 1 |
| Pescara | 1 | 3 | 6 |
| Piacenza | 1 | 16 | — |
| Pisa | 4 | 7 | 11 |
| Pistoia | 1 | 12 | 10 |
| Pola | 1 | 8 | 3 |
| Potenza | — | 1 | — |
| Ragusa | — | 1 | — |
| Ravenna | 5 | 22 | 6 |
| Reggio Calabria | 5 | 2 | — |
| Reggio Emilia | 9 | 22 | — |
| Rieti | — | 5 | 7 |
| Roma | 3 | 25 | 100 |
| Rovigo | 2 | 6 | 14 |
| Salerno | 2 | 3 | — |
| Sassari | 3 | 11 | — |
| Savona | 2 | 14 | — |
| Siena | 1 | 12 | 4 |
| Siracusa | 2 | — | 1 |
| Sondrio | 1 | 4 | — |
| Taranto | 3 | 3 | — |
| Teramo | 3 | 4 | 8 |
| Terni | — | 12 | 16 |
| Torino | 2 | 60 | — |
| Trapani | — | 1 | — |
| Trento | 4 | 19 | — |
| Treviso | 5 | 14 | 4 |
| Trieste | 3 | 17 | 15 |
| Udine | — | 22 | 5 |
| Varese | 7 | 45 | — |
| Venezia | 4 | 14 | 4 |
| Vercelli | 4 | 18 | — |
| Verona | 1 | 16 | 1 |
| Vicenza | 5 | 9 | 13 |
| Viterbo | 3 | 5 | 50 |
| Zara | 1 | 3 | |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1941-XX

(948) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 27 febbraio 1942-XX.

**Approvazione della donazione di un edificio in Torino ad uso Scuola di economia domestica per la Gioventù italiana del Littorio disposta dalla signora Adele Miglietti vedova Lancia.**

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che la signora Adele Miglietti vedova Lancia con alto spirito di attaccamento al Regime fascista ha voluto provvedere in proprio a tutte le spese necessarie per la costruzione in Torino di un edificio ad uso Scuola di economia domestica per la Gioventù italiana del Littorio;

Considerato che la signora Adele Miglietti vedova Lancia ha determinato di donare alla G.I.L. le costruzioni sorte per tale scopo in Torino al corso Italia 285 e così descritte in catasto fabbricati:

edificio ad uso Scuola di economia domestica, sito in Torino, corso Italia civ. 285, di sotterranei vani quattro, terreno vani dodici, primo piano vani quattro, foglio 27 n. 91 parte e 199 parte, esenzione venticinquennale;

fabbricato di nuova costruzione, esente da imposta fino al 31 dicembre 1961, censito a catasto in base a scheda n. 12894, in data 8 gennaio 1941, alla partita n. 54348, intestata a Gioventù italiana del Littorio;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto 30 giugno 1941, n. 21145 di repertorio, a rogito dott. Donato Antonicelli notaio residente in Torino, ivi registrato il 3 luglio 1941-XIX, al n. 94 e trascritto il 19 luglio 1941 ai nn. 8344/9447;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione disposta a favore della G.I.L. dalla signora Adele Miglietti vedova Lancia, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

*Il Segretario del P.N.F.*
*Ministro Segretario di Stato*
*Comandante generale della G.I.L.*
VIDUSSONI

(984)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 27 febbraio 1942-XX.

**Approvazione della donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Mogliano Veneto a favore della Gioventù italiana del Littorio.**

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Mogliano Veneto è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. un appezzamento di terreno con la sopraesistente Casa G.I.L., identificato come segue:

comune di Mogliano Veneto, sezione *D;* Mogliano di Treviso, foglio VI, catasto terreni: mappale n. 94 *a*, sem. arb., Ea. 0.20.20, R.L. 21.93; mappale n. 245 *t*, sem. Ea 0.00.25, R.L. 0.37.

Tali mappali in seguito a verificazione periodica catastale sono ora così costituiti e descritti in catasto:

stesso Comune, sezione e foglio: mappale n. 855, fabbricato da accertare all'urbano, Ea. 0.20.45 R.L.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i certificati catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 26 novembre 1941, n. 9082 di repertorio, a rogito dott. Roberto Galanti notaio residente in Treviso, ivi registrato il 15 dicembre 1941 al n. 872, vol. 149 atti pubblici, e trascritta il 30 dicembre 1941 ai numeri 8302/7177;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione disposta a favore della G.I.L. dal comune di Mogliano Veneto, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1942-XX

*Il Segretario del P.N.F.*
*Ministro Segretario di Stato*
*Comandante generale della G.I.L.*
VIDUSSONI

(986)

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nella legge 6 febbraio 1942-XX, n. 95, concernente la disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto di autore a norma della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, e determinazione del diritto demaniale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1942-XX, n. 53, all'art. 9, prima linea, ove è detto: « Per le valutazioni delle norme stabilite... » ecc., devesi leggere: « Per le violazioni delle norme stabilite... » ecc.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Perdita del diritto di fregiarsi di decorazioni al valor militare**

*Regio decreto* 29 *giugno* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1940-XVIII *Guerra, registro n.* 27, *foglio n.* 76:

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo che col decreto rispettivamente citato erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

*Baldinazzo Antonio* di Domenico e di Salvato Caterina, da Torri di Quartesolo (Vicenza), già soldato 111° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918) (art. 2 della legge).

*Colangelo* (recte Colangeli) *Umberto* di Vincenzo e di Cirella Mariantonia, da Sparanise (Napoli), già aiutante di battaglia 58° reggimento fanteria (R. decreto 25 novembre 1919) (articoli 2 e 6 della legge).

MEDAGLIA DI BRONZO

*Avogadro Paolo* di Antonio e di Cappello di San Franco Cristina, da Novara, già tenente battaglione squadriglie aviatori (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916) (art. 6 della legge).

*Bettini Alfredo* di Arduino e di Lodetti Rosalinda, da Milano, già soldato nel 14° reggimento artiglieria da campagna (decreto Luogotenenziale 22 novembre 1917) (R. decreto 21 gennaio 1929-VII) (art. 2 della legge).

*Di Benedetto Giuseppe* di Carmelo e di Favara Maria, da Scordia (Catania), già soldato 267° reggimento fanteria (R. decreto 26 ottobre 1919) (art. 2 della legge).

*Longoni Francesco Fausto* di Gaetano e di Pigazzini Giovanna, da Bazzanò (Como), già tenente 41° reggimento fanteria (R. decreto 23 ottobre 1921) (art. 6 della legge).

*Scabbia Armando* di Probo e fu Vecchiatini Agata, da Formignano (Ferrara), già caporale maggiore 53° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 19 aprile 1917) (articoli 2 e 6 della legge).

*Vinci Crescenzo* di Vito, da Fasano (Bari), già soldato 161° reggimento fanteria (R. decreto 8 agosto 1920) (art. 2 della legge).

CROCE DI GUERRA

*Scabbia Armando* di Probo e fu Vecchiatini Agata, da Formignano (Ferrara), già sergente 679ª compagnia mitragliatrici (R. decreto 21 dicembre 1924-II) (articoli 2 e 6 della legge)

(959)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto Ministeriale in data 8 febbraio 1942-XX numero 10.18443-10089-G, la Sezione di Torino dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli alimali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal signor Facciolati Giovanni fu Giovanni, consistente in L. 1000, secondo il testamento pubblico depositato presso il notaio Masenti Paolo Eugenio di Torino ed emesso il 30 luglio 1935-XIII.

(989)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e dei titoli del 6 marzo 1942-XX - N. 44

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione |
|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4 — | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,0418 |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 |
| Croazia (kuna) | — | 38 — |
| Danimarca (corona) | — | 3,9698 |
| Estonia (corona) | — | 4,697 |
| Finlandia (marka) | — | 38,91 |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 |
| Giappone (yen) | 4,475 | — |
| Grecia (dracma) | — | 12,50 |
| Lettonia (lat) | — | 3,6751 |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 |
| Norvegia (corona) | — | 4,3215 |
| Olanda (fiorino) | — | 10,09 |
| Polonia (zloty) | — | 380,23 |
| Portogallo (scudo) | 0,794 | 0,767 |
| Romania (leu) | — | 10,5263 |
| Slovacchia (corona) | — | 65,40 |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 |
| Svezia (corona) | 4,53 | 4,529 |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 |
| Ungheria (pengo) | — | 4,67976 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 80,70 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77,75 |
| Id. 3 % lordo | 55,925 |
| Id. 5 % (1935) | 93,95 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 76,40 |
| Id. 5 % (1936) | 95,825 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 95,625 |
| Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943 | 98,475 |
| Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943 | 98,30 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944) | 98,425 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949) | 97,525 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950 | 97,30 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950 | 97,075 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e dei titoli del 9 marzo 1942-XX - N. 45

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione |
|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4 — | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,0418 |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 |
| Croazia (kuna) | — | 38 — |
| Danimarca (corona) | — | 3,9698 |
| Estonia (corona) | — | 4,697 |
| Finlandia (marka) | — | 38,91 |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 |
| Giappone (yen) | 4,475 | — |
| Grecia (dracma) | — | 12,50 |
| Lettonia (lat) | — | 3,6751 |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 |
| Norvegia (corona) | — | 4,3215 |
| Olanda (fiorino) | — | 10,09 |
| Polonia (zloty) | — | 380,23 |
| Portogallo (scudo) | 0,794 | 0,767 |
| Romania (leu) | — | 10,5263 |
| Slovacchia (corona) | — | 65,40 |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 |
| Svezia (corona) | 4,53 | 4,529 |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 |
| Ungheria (pengo) | — | 4,679764 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 80,65 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77,825 |
| Id. 3 % lordo | 56,30 |
| Id. 5 % (1935) | 93,825 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 76 — |
| Id. 5 % (1936) | 95,75 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 95,625 |
| Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943 | 98,475 |
| Id. Id. Id. 4 % Id. 15-12-1943 | 98,275 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. (1944) | 98,375 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. (1949) | 97,40 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. febbr. 1950 | 97,15 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. settemb. 1950 | 97 — |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Legnago (Verona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 febbraio 1941-XIX, con il quale il dott. ing. Giuseppe Foti è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Legnago, con sede in Legnago;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. ing. Giuseppe Foti;

Dispone:

Il rag. Antonio Giunta è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Legnago, con sede in Legnago (Verona), in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Foti, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(990)

**Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), alla gestione provvisoria preveduta dall'articolo 66 del Regio decreto-legge predetto;

Dispone:

Il cav. uff. dott. Giuseppe de Liguori, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(973)

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Norcia, in liquidazione, con sede in Norcia (Perugia).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Norcia, società anonima cooperativa con sede in Norcia (Perugia) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento, in data 16 novembre 1941-XX, con il quale il cav. Filippo Allegrini venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Antonio Gentili è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Norcia in liquidazione, società anonima cooperativa avente sede in Norcia (Perugia), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. Filippo Allegrini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(992)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).**

Nella seduta tenuta il 26 febbraio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo), il dott. Francesco Paolo Scorsone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n 933.

(972)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI PARMA

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il precedente decreto 5 settembre 1941, n. 17015, con il quale in base alla graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1939-XVIII, formulata dalla apposita Commissione costituita presso la Regia prefettura di La Spezia, vennero designate le levatrici per la nomina ad ostetriche condotte;

Considerato che l'ostetrica Gatti Antonietta, designata per la nomina nella condotta di Pieve Ottoville di Zibello ha rinunciato al posto, per cui il podestà di Zibello con deliberazione 15 novembre 1941, ne accettò le dimissioni, e che l'ostetrica Godi-Poletti Maria, designata per la nomina della condotta di Ponte Ceno di Bedonia, non vi ha assunto servizio entro il termine fissato, cosicchè il podestà di Bedonia, con deliberazione 19 dicembre 1931, ha dichiarato decaduta dalla nomina la Godi-Poletti;

Considerato che la signora Aimi Mercedes ha assunto regolare servizio in Corniglio da dove non intende muoversi;

Considerato che l'ostetrica Azzi Aurelia, occupante il primo posto dopo le sei designate, ha dichiarato di concorrere per la sola condotta di Noceto, che è regolarmente occupata;

Veduta la suindicata graduatoria approvata con decreto 9 settembre 1941, n. 17015;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 287;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici al posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1939, ed indicate nel bando di concorso in data 30 dicembre 1930, n. 24350, le seguenti levatrici che sono designate per la nomina ad ostetriche condotte:

1) Serventi Santa, per la condotta di Pieve Ottoville di Zibello;

2) Manara Bianca, per la condotta di Ponte Ceno di Bedonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e nei comuni di Zibello e di Bedonia.

Parma, addì 28 febbraio 1942-XX

*Il Prefetto*

(964)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.